

App. Firenze 19-I-1981

Rederiaktiebolaget Sally c. Termarea

14CA X/NYL/3F 66

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 19 GENNAIO 1981

CAPPELLINI, Pres. — BIANCHINI, Est.

REDERIAKTIEBOLAGET SALLY c. S.R.L. TERMAREA

Nave « Dalny »

Arbitrato — Lodo arbitrale inglese — Pronuncia della Queen's Bench Division-Commercial Court « in terms of the award » — Non ha carattere di sentenza autonoma e non è suscettibile di esecuzione distinta.

Con *charter party* in data 11 marzo 1975 su formulario « Exxonvoy 1969 » la Rederiaktiebolaget Sally noleggiò la sua nave *Dalny* alla S.r.l. Termarea per l'esecuzione di un viaggio. Essendo nel corso di tale viaggio maturate controstallie, la noleggiante promosse un giudizio arbitrale a Londra nei confronti della noleggiatrice chiedendo il pagamento della somma di dollari 40.940,55 a titolo di compenso di controstallia.

Con lodo in data 30 settembre 1976 gli arbitri nominati dalle due parti condannarono la Termarea al pagamento in favore della Sally di dollari 24.190,60. Quest'ultima chiese alla Corte d'Appello di Firenze l'esecuzione del lodo ma la sua istanza venne respinta con sentenza 17 febbraio 1978. In data 11 settembre 1978 la Queen's Bench Division-Commercial Court autorizzò la Sally a dare esecuzione al lodo in conformità al disposto della sez. 26 Arbitration Act 1950. Tale provvedimento venne impugnato nei termini dalla Termarea con *originating summons* in data 27 novembre 1978. Con successivo provvedimento in data 7 febbraio 1979 la Commercial Court respinse l'opposizione della Termarea e autorizzò la Sally a dare esecuzione al lodo « in the same manner as a Judgment » ed in base ad esso la Sally ottenne una sentenza in tal senso in data 10 maggio 1979. La pronuncia era formulata nei seguenti termini:

It is this day adjudged that the Defendants do pay to the Plaintiffs US \$ 24.190.65 and US \$ 2,743.48 being interest on the above sum at the rate of 8 1/2 % per annum from 1st June 1975 until 30th September 1978 making a total of US \$ 26,934.13 or the sterling equivalent at the time of payment and \$ 310 being the costs of the arbitration award and costs of the application dated 27th November 1978 and to include costs of this reference to be taxed if not agreed.

La sentenza della Queen's Bench Division-Commercial Court pronunciata sulla base di un lodo arbitrale in conformità alla sez. 26 Arbitration Act 1950 è solo in apparenza autonoma ma nella sua sostanza recepisce il lodo e pertanto non è suscettibile di esecuzione in Italia allorché l'esecuzione del lodo è già stata negata con sentenza passata in giudicato⁽¹⁾.

(1) A quanto è dato comprendere dalla scarna motivazione, l'attrice Rederiaktiebolaget Sally ha in un primo momento tentato, con esito negativo, di ottenere l'esecuzione in Italia del lodo arbitrale in base alla Convenzione di New York del 1958. Quindi ha chiesto in Inghilterra l'esecuzione del lodo a termini della sez. 26 dell'Arbitration Act 1950 che così stabilisce:

App. Firenze 19-I-1981

Rederiaktiebolaget Sally c. Termarea

Svolgimento del processo e motivi della decisione. — Il 30 settembre 1976 la Società finlandese Rederiaktiebolaget Sally otteneva in Inghilterra un lodo arbitrale di condanna della S.r.l. Termarea di Livorno al pagamento in proprio favore della somma di U.S. dollari 24.190,65, oltre interessi e spese.

Il 21 settembre 1978 l'Alta Corte di Giustizia, Queen's Bench Division, Corte Commerciale di Londra, dichiarava l'esecutorietà del lodo medesimo, salva la facoltà di ricorso per la Termarea, facoltà di cui la debitrice si avvaleva il 27 novembre 1978.

Il 7 febbraio 1979 la suddetta Alta Corte rigettava il ricorso; dopodiché in data 10 maggio 1979, giudicava in conformità del lodo su nominato, ossia nel senso che la convenuta doveva pagare all'attrice le somme prima indicate.

Con citazione del 21 luglio 1979 la Rederiaktiebolaget Sally conveniva la Termarea dinanzi a questa Corte d'Appello, per sentire deliberare tale ultima decisione della Corte d'Appello della Corte inglese.

La Termarea, costituitasi, si opponeva alla domanda, deducendo che la sentenza deliberata era contraria ad altra sentenza pronunciata

An award on an arbitration agreement may, by leave of the High Court or a judge thereof, be enforced in the same manner as a judgment or order to the same effect, and when leave is so given, judgment may be entered in terms of the award.

La Corte fiorentina ha affermato che la sentenza pronunciata dalla Commercial Court « è solo in apparenza una sentenza autonoma » ma che « la sostanza dell'atto è invece quella del totale richiamo e della piena ricezione del comando espresso nel lodo arbitrale emanato in precedenza, così come nell'ordinamento giuridico interno avviene dei provvedimenti di che all'art. 825, 2° e ult. parte c.p.c. ». Così decidendo la Corte fiorentina è andata in contrario avviso alla Corte Suprema che con sentenza 27 febbraio 1979, n. 1273 in causa *Oleificio Bestetti c. X Can Grain Ltd.* (in questa *Rivista*, 1979, 188) ha invece affermato che la pronuncia della Commercial Court « entered in terms of the award » ha i caratteri essenziali di una sentenza, ed è pertanto suscettibile di riconoscimento ed esecuzione in Italia in base alla Convenzione 7 febbraio 1964 tra l'Italia e il Regno Unito per l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

L'affermazione della Corte fiorentina, secondo cui la sentenza pronunciata dalla Commercial Court a norma della sez. 26 Arbitration Act 1950 corrisponde al decreto di esecutorietà del pretore, non è corretta. Invero in Inghilterra esistono due metodi alternativi per ottenere l'esecutorietà di un lodo e cioè la richiesta di un decreto di esecutorietà ovvero la richiesta « to enter judgment in terms of the award » (*The Supreme Court Practice*, vol. 2, pag. 1101, cit. in nota a Cass. 27 febbraio 1979, n. 1273, in questa *Rivista*, 1979, 192). La prima alternativa, corrisponde al nostro decreto di esecutorietà, ma non la seconda.

Invero mentre il decreto di esecutorietà costituisce un elemento esterno al lodo, ed è pronunciato *insudita altera parte*, dopo un mero controllo formale, la

App. Firenze 19-I-1981

Rederiaktiebolaget Sally c. Termarea

da un giudice italiano (art. 797 n. 5 cod. proc. civ.): la pronuncia inglese infatti — sosteneva la convenuta — dava valore di sentenza al lodo arbitrale del 30 settembre 1976, che la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 17 febbraio 1978 aveva già dichiarato non potersi eseguire in Italia.

Sulle trascritte conclusioni delle parti e del P.G. la causa giunge ora alla decisione del Collegio.

Pare alla Corte indubitabile che neppure l'ultima pronuncia inglese, del 10 maggio 1979, possa venir dichiarata efficace nella Repubblica Italiana. Essa, infatti, è solo

in apparenza una sentenza autonoma, da deliberarsi secondo le vigenti convenzioni internazionali ed il diritto processuale interno dello Stato in funzione del suo peculiare contenuto.

Questo, nella sua ultima parte (« Viene oggi giudicato che la convenuta paghi all'attrice... ») è formulato in modo tale che sembra dirimere per forza sua propria la controversia insorta tra le parti; ma, a ben vedere, sussiste soltanto la forma di una statuizione di condanna. La sostanza dell'atto è invece quella del totale richiamo e della piena recezione del comando espresso nel lodo arbitrale emanato

sentenza « in terms of the award » è pronunciata in un giudizio, sia pure con rito sommario, che si svolge nel contraddittorio delle parti. Ciò trova conferma nel fatto che la parte che intende ottenere la pronuncia « in terms of the award » deve iniziare un procedimento davanti alla Commercial Court mediante *originating summons*.

L'*originating summons* deve essere notificato personalmente al convenuto (order 65 rule 1 e order 10 rule 5) previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando la notifica deve avvenire all'estero (order 11 rule 1) con invito al convenuto di comparire alla udienza fissata.

La procedura alternativa, che risulta essere stata adottata nel caso deciso dalla Corte fiorentina, è quella della richiesta alla Commercial Court di un provvedimento *inaudita altera parte* la cui esecuzione è subordinata alla mancata impugnazione della controparte entro un termine (normalmente di 21 giorni) dalla sua notifica. In tale caso il giudizio è iniziato, sempre mediante *originating summons*, dalla parte opposta. Trattasi di una procedura che presenta molte analogie con il nostro procedimento di ingiunzione.

La decisione della Commercial Court, che prevede la forma di una autorizzazione alla registrazione di una sentenza « in terms of the award » nell'apposito registro, è poi materializzata nella redazione del *judgment* che corrisponde in realtà al dispositivo della sentenza, di solito a cura della parte vittoriosa. Il contenuto del *judgment* è quello del lodo ma può essere integrato da una pronuncia relativa alle spese del procedimento.

La considerazione appunto che il contenuto è quello stesso del lodo non può, contrariamente all'assunto della Corte fiorentina, precludere il carattere di sentenza alla decisione per le ragioni chiaramente enunciate dal Supremo Collegio con la già citata sentenza 27 febbraio 1979, n. 1273 (a pag. 202).

App. Firenze 19-I-1981

Rederiaktiebolaget Sally c. Termarea

in precedenza, così come nell'ordinamento giuridico interno avviene dei provvedimenti di che all'art. 825, 2 e ult. parte cod. proc. civ. E poiché il lodo, per ragioni che qui non interessano, è già stato dichiarato insuscettibile di delibera-

zione con sentenza, passata in giudicato, di questa stessa Corte di Appello, la contrarietà della sentenza delibanda a quella ora ricordata appare senz'altro evidente, con la conseguenza prevista dall'art. 797 n. 5 cod. proc. civ.